

Codice A1421A

D.D. 29 maggio 2023, n. 1184

**Fondazione "Opere Pie Droneresi" con sede in Dronero (Cn). Autorizzazione di cui all'art. 29, comma 1 bis lettera e) della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



**ATTO DD 1184/A1421A/2023**

**DEL 29/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'**

**OGGETTO:** Fondazione "Opere Pie Droneresi" con sede in Dronero (Cn). Autorizzazione di cui all'art. 29, comma 1 bis lettera e) della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Fondazione "Opere Pie Droneresi" con sede in Dronero (Cn), Piazza XX Settembre 19/A, è una persona giuridica privata, derivante dalla fusione di tre ipab e contestuale trasformazione autorizzata con D.D. del Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale n. 300 del 31/10/2002, iscritta nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private il 08/01/2003, al n. 310;

posto che, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 bis, lettera e) della L.R. 12/2017, le persone giuridiche private a seguito di trasformazione da IPAB hanno il: "... *divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della struttura regionale competente, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili, alla cessione di titoli, alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sugli stessi in relazione ai beni costituenti patrimonio indisponibile dell'ente, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 5, con esclusione di destinare i proventi al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio.*" e che con successiva D.G.R. n. 9 – 4883 del 14/04/2022 è stato declinato il relativo procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

dato atto che la Fondazione ha presentato istanza di autorizzazione ex art. 29, comma 1 bis lettera e) della L.R. 12/17, a mezzo pec del 20/04/2023, registrata con protocollo n. 22804/A1421A del 20/04/2023, per l'alienazione di un fabbricato facente parte del patrimonio indisponibile ai fini del reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, mediante trasformazione, del patrimonio indisponibile stesso;

rilevato che il bene oggetto dell'istanza é l'immobile di proprietà sito in Dronero 12025, Via Roma, n. 14/16, registrato al Foglio 25, particella 90, subalterno 8 cat B/1, cl 2, - p. S1-T-1-2, consistenza 5474, sup cat 1336, rendita € 1.187,37 del catasto aggiornato e corrispondente al fabbricato citato nell'allegato A dello Statuto vigente con i precedenti riferimenti catastali: Foglio 25, particella 90,

subalterno 6, cat B/1;

vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza e costituita da:

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/04/2023;
- perizia asseverata di stima redatta dal Geom. Salvagno Andrea del 15/05/2022

considerato che in base alla documentazione prodotta risulta che:

- l'immobile é inutilizzato come residenza per anziani dal 1982 e attualmente risulta occupato solo in alcuni locali al piano terreno da un'associazione di volontariato, a titolo di comodato gratuito;
- lo stesso *“versa in pessimo stato di conservazione e necessita di manutenzioni urgenti...anche per ragioni di sicurezza”*;
- la previsione di spesa minima per il rifacimento di una porzione del tetto di tale immobile (settore nord) ammonta a € 300.000,00 a cui andrebbero sommate altre spese di manutenzione straordinaria (settori est e ovest), costi di cui la Fondazione non può farsi carico;
- é pervenuta la proposta di acquisto da parte del Comune di Dronero, verso un corrispettivo di € 350.000,00, che é conforme alla perizia di stima redatta dal tecnico incaricato;
- il Comune ha reso noto che lo stabile sarà ristrutturato con finalità sociali di interesse pubblico e messo a disposizione della comunità locale;
- é difficile trovare un altro potenziale acquirente;
- il ricavato della vendita verrà vincolato con l'acquisto di titoli di Stato BTP quinquennali, che costituiranno patrimonio indisponibile, senza pregiudizio per la quota di capitale e con la produzione di interessi sebbene minimi ;

Ciò premesso:

- ritenuto che ricorrano i presupposti per concedere l'autorizzazione richiesta ex art. 29, comma 1 bis, lettera e) della L.R. 12/17 in quanto trattasi di alienazione di un bene *“non direttamente destinato e impiegato per il perseguimento delle finalità statutarie”*, sostanzialmente inutilizzato, in condizioni di progressivo degrado che, in prospettiva, comporterà esclusivamente dei costi di ristrutturazione e messa in sicurezza;

*omissis* ritenuto, inoltre, che l'alienazione e l'impiego del ricavato in titoli si configura come trasformazione del patrimonio indisponibile, senza depauperamento della dotazione dell'ente e, quindi, nel rispetto della ratio di conservazione e valorizzazione che sottende la normativa regionale;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rilevato che la presente determinazione è assunta in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 9 – 4883 del 14/04/2022 in materia di procedimenti amministrativi ai sensi degli art.li 16, comma 5 e 29, comma 1 bis, lett. d ed e della L.R. 12/17;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 9 - 4883 del 14/04/2022;
- l'art. 25 del Codice Civile;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis lettera e) della L.R. n. 12 del 02/08/2017 l'alienazione al Comune di Dronero del bene immobile costituente patrimonio indisponibile della Fondazione Opere Pie Droneresi, ubicato in Dronero 12025, Via Roma, n. 14/16, e registrato al catasto al Foglio 25, particella 90, subalterno 8 cat B/1, cl 2, - p. S1-T-1-2, consistenza 5474 sup cat 1336, rendita € 1.187,37 secondo quanto indicato nella deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, con investimento del ricavato in titoli di Stato BPT quinquennali che costituiranno patrimonio indisponibile;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

**IL DIRIGENTE**

(A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)

Firmato digitalmente da Livio Tesio